



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento si applica a CONFINTESA e a tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA.
2. Il presente regolamento è adottato al fine di assicurare a CONFINTESA e a tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA un'adeguata assistenza legale attraverso un coordinamento ed un controllo, uniforme ed efficiente, delle relative iniziative ed attività.

ART. 2

DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. Il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso è l'organo di CONFINTESA preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo:
 - del contenzioso, delle attività di consulenza legale e delle attività di assistenza stragiudiziale di CONFINTESA e delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA;
 - del contenzioso, delle attività di consulenza legale e delle attività di assistenza stragiudiziale relative alle iniziative promosse dalle Organizzazioni sindacali aderenti a CONFINTESA o dalle strutture di CONFINTESA al fine di tutelare i diritti e gli interessi degli iscritti.
2. Il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso si avvale per l'espletamento delle suindicate attività di avvocati convenzionati che costituiscono la Rete Legale di CONFINTESA.
3. La struttura ed il funzionamento del Dipartimento Affari Legali e Contenzioso sono disciplinati da apposito regolamento.



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

ART. 3

INIZIATIVE PROMOSSE AL FINE DI TUTELARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DEGLI ISCRITTI.

1. I Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA e i Segretari Generali delle sedi territoriali di CONFINTESA sono tenuti a comunicare preventivamente al Dipartimento Affari Legali e Contenzioso le iniziative, giudiziali e/o stragiudiziali, che intendono promuovere al fine di tutelare i diritti e gli interessi degli iscritti, fornendo:
 - tutti gli elementi e le informazioni sull'oggetto dell'iniziativa;
 - il nominativo dell'avvocato convenzionato con il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso, al quale sarà affidato l'incarico professionale dalle strutture o dagli iscritti.
 - il parere reso dall'avvocato convenzionato incaricato sulla fattibilità e sulla fondatezza dell'iniziativa.
2. Solo gli iscritti alle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA possono aderire alle suindicate iniziative.
3. Per fruire delle condizioni di favore previste dalle convenzioni stipulate con gli avvocati della Rete Legale di CONFINTESA, colui che aderisce all'iniziativa e conferisce il mandato difensivo e/o l'incarico professionale all'avvocato convenzionato deve mantenere la qualità di iscritto alla Organizzazione Sindacale costituente, equiparata o aderente a CONFINTESA per tutto il periodo necessario all'espletamento del mandato difensivo e/o dell'incarico professionale conferito all'avvocato convenzionato.

In caso di quiescenza, colui che ha conferito il mandato difensivo e/o l'incarico professionale all'avvocato convenzionato sarà tenuto a formalizzare l'iscrizione alla Federazione CONFINTESA



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Pensionati e a mantenere tale iscrizione per tutto il periodo necessario all'espletamento del mandato difensivo e/o dell'incarico professionale conferito all'avvocato convenzionato.

In caso di revoca, da parte dell'iscritto, del mandato difensivo e/o dell'incarico professionale conferito all'avvocato convenzionato o in caso di revoca dell'iscrizione all'Organizzazione Sindacale costituente, equiparata o aderente a CONFINTESA, colui che ha conferito il mandato difensivo e/o l'incarico professionale non potrà più fruire delle condizioni di favore previste dalla convenzione e sarà tenuto a corrispondere all'avvocato sia le spese da quest'ultimo anticipate e sostenute, sia il compenso per l'attività professionale svolta, compenso quantificato in base ai parametri previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

4. I compensi dovuti agli avvocati convenzionati dagli iscritti in relazione ai mandati difensivi e/o agli incarichi professionali da questi ultimi conferiti aderendo alle iniziative promosse dalle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA o dalle strutture di CONFINTESA, sono oggetto di specifiche convenzioni idonee ad assicurare condizioni di favore agli iscritti e saranno ulteriormente definiti in relazione a ciascuna iniziativa laddove l'elevato numero degli iscritti aderenti all'iniziativa e l'uniformità dell'attività richiesta all'avvocato/agli avvocati convenzionato/i siano tali da giustificare una ulteriore riduzione dei compensi indicati nel tariffario allegato alla convenzione.
5. Le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza in giudizio sono a totale ed esclusivo carico degli iscritti che hanno promosso il relativo giudizio.
6. Gli avvocati convenzionati possono convenire con gli iscritti un compenso proporzionale al valore del risultato conseguito.



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

La proposta di convenire con gli iscritti un compenso proporzionale al valore del risultato conseguito deve essere espressamente indicata nella comunicazione sull'oggetto dell'iniziativa e preventivamente autorizzata dal Dipartimento Affari Legali e Contenzioso.

La quota oggetto di detto patto non potrà, in ogni caso, superare il 20% del valore dell'affare o del risultato conseguito.

7. Le iniziative promosse dagli iscritti in forma collettiva e le iniziative che implicano attività sull'intero territorio nazionale o su più ambiti territoriali saranno coordinate dal Dipartimento Affari Legali e Contenzioso che individuerà:
 - l'avvocato convenzionato che sarà preposto allo studio dell'iniziativa per vagliarne preventivamente la fondatezza e, laddove tale verifica sortisca esito positivo, alla redazione degli atti ed alla predisposizione dei fascicoli;
 - gli avvocati convenzionati che, su designazione delle strutture territoriali interessate dall'iniziativa, saranno preposti alle attività ed agli adempimenti processuali (partecipazione alle udienze, notifiche, adempimenti di cancelleria, ecc.) e svolgeranno, al contempo, le funzioni di domiciliatari.

8. Per le iniziative promosse dagli iscritti in forma collettiva e per le iniziative che implicano attività sull'intero territorio nazionale o su più ambiti territoriali, CONFINTESA potrà chiedere agli iscritti aderenti all'iniziativa il versamento di un contributo straordinario rispetto alla quota associativa, il cui importo sarà determinato in relazione ad ogni singola iniziativa dal Dipartimento Affari Legali e Contenzioso considerando i costi degli avvocati convenzionati coinvolti nell'iniziativa, i costi riferibili alle attività del Dipartimento Affari Legali e Contenzioso e gli ulteriori oneri, direttamente e/o indirettamente, connessi all'avvio, all'organizzazione ed al coordinamento dell'iniziativa, ivi compresi quelli a tal fine sostenuti e documentati dalla struttura che ha promosso l'iniziativa.



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Il contributo straordinario dovuto dai singoli iscritti aderenti sarà accreditato, per il tramite del conto corrente bancario di transito confederale, sul conto corrente bancario dedicato alle attività del Dipartimento Affari Legali e Contenzioso.

9. L'Organizzazione sindacale costituente, equiparata o aderente a CONFINTESA che ha promosso l'iniziativa ha, in ogni caso, l'onere e la responsabilità del pagamento delle spese necessarie all'avvio ed alla gestione dell'iniziativa.
10. Gli iscritti alle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA possono avvalersi dell'opera professionale degli avvocati convenzionati anche per questioni e/o problematiche che non sono oggetto di iniziative promosse da CONFINTESA o da dette Organizzazioni Sindacali o che esulano dalle finalità associative e/o sindacali di CONFINTESA o delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA.

Anche in tal caso, gli avvocati convenzionati della Rete Legale di Confintesa sono tenuti:

- a vagliare preventivamente la fondatezza o meno delle singole richieste, anche al fine di evitare cause manifestamente infondate e/o temerarie;
- ad applicare agli iscritti le agevolazioni previste dalla convenzione;
- a quantificare preventivamente il compenso ed a comunicarlo all'iscritto che dovrà corrisponderlo direttamente, senza il tramite di CONFINTESA e/o della Organizzazione sindacale costituente, equiparata o aderente a CONFINTESA;
- a richiedere le relative spese direttamente all'iscritto.

ART. 4

ADESIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE

AL FINE DI TUTELARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DEGLI ISCRITTI.



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

1. Le modalità e le condizioni di adesione alle iniziative di cui al precedente art. 3 sono comunicate a tutti gli iscritti con email, sono pubblicate sul sito internet di CONFINTESA e/o delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA che hanno proposto l'iniziativa e rappresentano una offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dall'art. 1336 Cod. Civ..
L'elenco delle iniziative in corso è pubblicato sulla pagina web del Dipartimento Affari Legali e Contenzioso.
2. Gli iscritti aderiscono alle singole iniziative compilando e sottoscrivendo una scheda di adesione, nella quale sono riportate tutte le condizioni che disciplinano l'adesione alla singola iniziativa.
Dopo l'adesione, gli iscritti aderenti riceveranno, all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato nella scheda di adesione, le informazioni relative all'andamento e all'esito dell'iniziativa e copia dei relativi provvedimenti giudiziari.
Le informazioni saranno gestite nel pieno rispetto del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e saranno comunicate solo ai diretti interessati.
3. Il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso, laddove su segnalazione dell'avvocato incaricato ravvisi un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale idoneo a pregiudicare il buon esito dell'iniziativa avviata e/o un rischio di condanna alla refusione delle spese di lite, provvederà a darne notizia ai diretti interessati, valutando anche la possibilità di non dare corso alle azioni o di sospendere le azioni giudiziali già avviate.

ART. 5

CONTENZIOSO, ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE A FAVORE DI CONFINTESA E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI A CONFINTESA

1. La Confederazione, le Organizzazioni Sindacali costituenti, equiparate e aderenti alla Confederazione e i relativi quadri sindacali sono tenuti ad avvalersi del Dipartimento Affari Legali



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

e Contenzioso e degli avvocati convenzionati della Rete Legale di CONFINTESA per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa innanzi agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali, per le attività di consulenza legale e per le attività di assistenza stragiudiziale.

2. Specifiche deroghe possono essere deliberate dalla Segreteria Generale Confederale per le Organizzazioni Sindacali costituenti, equiparate e aderenti già dotate di una consolidata struttura preposta al coordinamento ed al controllo del contenzioso, delle attività di consulenza legale e delle attività di assistenza stragiudiziale.

Le deroghe saranno rese note a tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti.

3. I Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA, i Segretari Generali delle sedi territoriali di CONFINTESA e i relativi quadri sindacali sono responsabili delle iniziative e/o azioni, giudiziali e/o stragiudiziali, che hanno promosso in nome e per conto delle strutture che rappresentano.
4. I Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA, i Segretari Generali delle sedi territoriali di CONFINTESA e i relativi quadri sono tenuti:
 - ad informare il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso di ogni iniziativa o azione, avente rilevanza legale, promossa in nome e per conto delle strutture che rappresentano, fornendo tutti gli elementi e le informazioni sull'oggetto dell'iniziativa;
 - ad informare preventivamente il Dipartimento Affari Legali e Contenzioso di ogni iniziativa o azione, avente rilevanza legale, ivi compresi i ricorsi *ex art. 28* legge n. 300/1970 (cd. comportamento antisindacale), che intendono promuovere in nome e per conto delle strutture che rappresentano, fornendo tutti gli elementi e le informazioni sull'oggetto dell'iniziativa.

ART. 6



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. CONFINTESA ha sottoscritto una convenzione con MEDIAINTESA SERVIZI SRL, iscritta al n.786 del Registro degli Organismi di Mediazione, al fine di riconoscere condizioni di favore agli iscritti delle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA
2. Gli avvocati della Rete Legale di CONFINTESA, nell'esercizio della loro attività professionale, sono tenuti ad avvalersi di detto organismo di mediazione ove non sussistano oggettive situazioni di incompatibilità.

ART. 7

VIGENZA E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua trasmissione tramite posta elettronica certificata alle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA e alle sedi territoriali di CONFINTESA.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contenziosi già pendenti alla data della sua trasmissione tramite posta elettronica certificata alle Organizzazioni sindacali costituenti, equiparate e aderenti a CONFINTESA e alle sedi territoriali di CONFINTESA.
Le obbligazioni, direttamente e/o indirettamente, derivanti dai contenziosi già pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono imputabili in via esclusiva e diretta ai soli soggetti che le hanno assunte.
3. Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dal Capo Dipartimento Affari Legali e Contenzioso e approvate dal Consiglio Direttivo confederale.

ART. 8

PUBBLICITÀ



DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER IL CONTENZIOSO E PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE E DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito www.confintesa.it, nella pagina web del Dipartimento Affari legali e Contenzioso e sarà trasmesso tramite pec alle Organizzazioni Sindacali aderenti a CONFINTESA e alle sedi territoriali di CONFINTESA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Confederale in data 27 luglio 2017.